

LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

**Le recenti
indicazioni
del Garante
in venti
semplici
slide PPT**

1. REGOLE GENERALI

Tutte le scuole - pubbliche e private - hanno l'obbligo di far conoscere agli "interessati" (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali.

Attraverso un'informativa adeguata devono rendere noto quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.



1. REGOLE GENERALI

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie - come quelli sensibili e giudiziari - devono essere **trattate con estrema cautela**, verificando non solo pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità.

Dati sensibili



- Origini razziali ed etniche
- Convinzioni religiose
- Stato di salute
- Convinzioni politiche
- Dati di carattere giudiziario



1. REGOLE GENERALI

Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate.

In caso di violazione della privacy la persona interessata **può presentare al Garante un'apposita "segnalazione" gratuita o un "reclamo"**.



2. VITA DELLO STUDENTE

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se riguardano argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

TEMI IN CLASSE



2. VITA DELLO STUDENTE

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici.

Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei **tabelloni**, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente. Occorre inoltre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), limitandone **la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa**.

VOTI ED ESAMI



7	6	m	9	AMMESSO
8	7	m	10	AMMESSO
6	6	/	10	AMMESSO
				SOSPESO
8			9	AMMESSO
			10	AMMESSO
				SOSPESO

2. VITA DELLO STUDENTE

Il “curriculum dello studente” raccoglie tutti i dati utili ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

IDENTITÀ DIGITALE DELLO STUDENTE

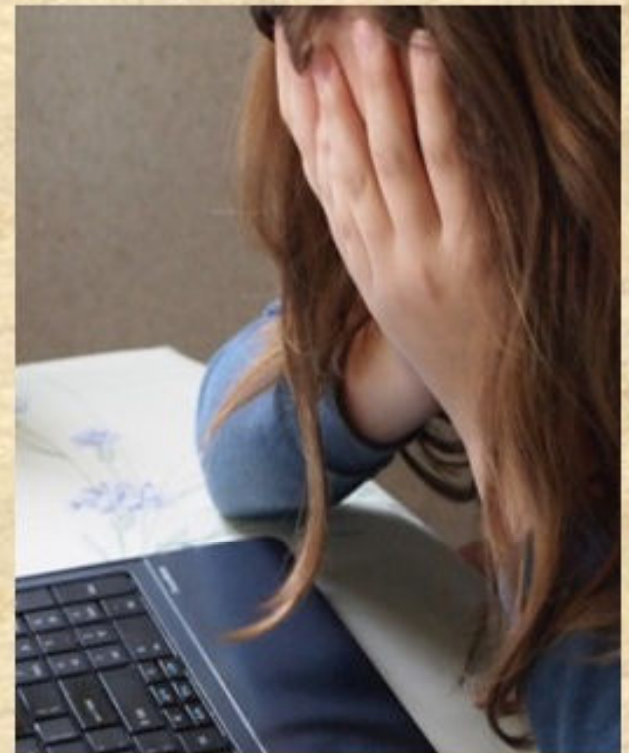


3. MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE

CYBERBULLISMO E ALTRI FENOMENI DI RISCHIO

Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l'avanguardia tecnologica all'interno della scuola: tuttavia a tale capacità non sempre corrisponde eguale maturità nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi compagni di studio.

I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito.



3. MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE

CYBERBULLISMO E ALTRI FENOMENI DI RISCHIO

Se si è vittime di commenti odiosi, di cyberbullismo, di sexting o di altre ingerenze nella propria vita privata, **non bisogna aspettare che la situazione degeneri ulteriormente**: occorre avvisare subito i compagni, i professori e le famiglie. In caso di violazioni, è **bene segnalare immediatamente il problema all'istituzione scolastica, al Garante della Privacy e alle altre autorità competenti.**



3. MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE

SMARTPHONE E TABLET

L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre **nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte** (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici **all'interno delle aule** o nelle scuole stesse.



3. MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE

SMARTPHONE E TABLET

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, **in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate** adeguatamente e averne ottenuto l'esplicito consenso.

Si deve quindi prestare **particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network**, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in **sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati.**



3. MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE

IMMAGINI DI RECITE E GITE SCOLASTICHE

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.

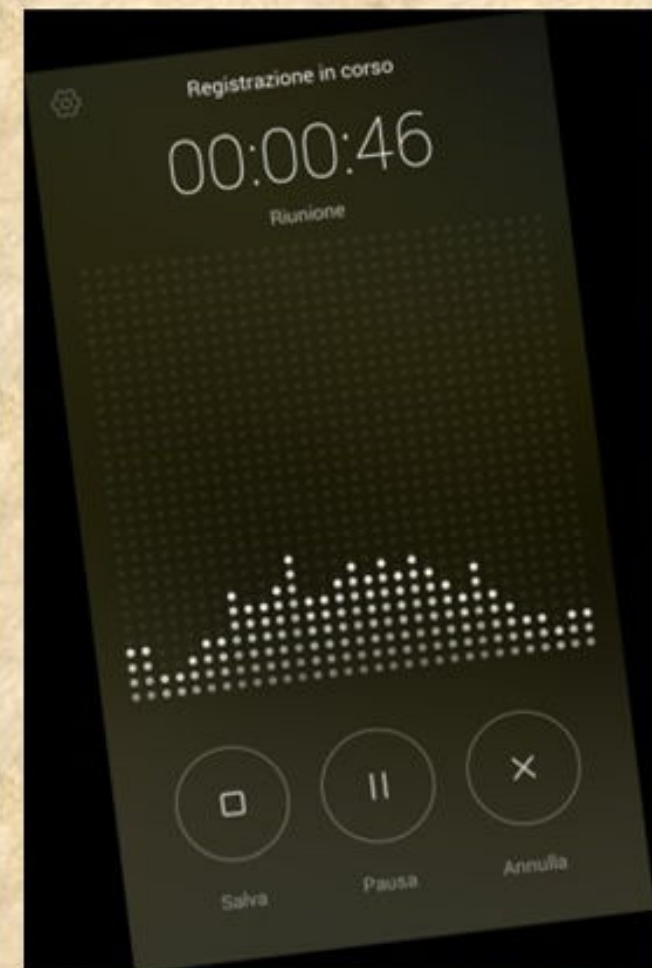
Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.



3. MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro esplicito consenso. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l'utilizzo di apparecchi in grado di registrare.

REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE



3. MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE

In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli **studenti con diagnosi DSA** (disturbi specifici dell'apprendimento) o altre specifiche patologie di **utilizzare tutti gli strumenti compensativi** (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.

STRUMENTI COMPENSATIVI



4. PUBBLICAZIONE ONLINE

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Le scuole di ogni ordine e grado sono soggette a un regime di pubblicità e trasparenza. È però necessario che gli istituti scolastici prestino particolare attenzione a non rendere accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate o a mantenerle on line oltre il tempo consentito, mettendo in questo modo a rischio la privacy e la dignità delle persone.



4. PUBBLICAZIONE ONLINE

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il **Portale Unico dei dati della scuola**, istituito in seguito all'ultima riforma sulla scuola, garantirà stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione.

I **dati raccolti** presso l'Anagrafe nazionale degli studenti potranno essere **inseriti soltanto in forma aggregata**, così da garantire la non identificabilità degli interessati.



4. PUBBLICAZIONE ONLINE

GRADUATORIE DEL PERSONALE E SUPPLENZE

Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili, devono però **contenere solo i dati strettamente necessari all'individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria.**



4. PUBBLICAZIONE ONLINE

PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA

Non si può pubblicare sul sito della scuola, o inserire in bacheca, il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa; né può essere diffuso l'elenco degli studenti, appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli, che usufruiscono gratuitamente di tale servizio.



5. VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI CASI

VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO FURTI E VANDALISMI

È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici **quando risulti indispensabile** per tutelare l'edificio e i beni scolastici. Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate **solo negli orari di chiusura**, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche.

Le aree perimetrali esterne, al pari di ogni altro edificio pubblico o privato, possono invece essere oggetto di ripresa, per finalità di sicurezza, **anche durante l'orario di apertura dell'istituto scolastico**. La presenza di telecamere deve sempre essere segnalata da appositi cartelli.



LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

**Le recenti
indicazioni
del Garante
in venti
semplici
slide PPT**